



Repubblica Italiana
Il Tribunale Ordinario di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova

Il Collegio composto dai seguenti magistrati:

Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente Rel.
Dott.ssa ADA LUCCA Giudice
Dott. Roberto BONINO Giudice

a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al nr. 2019 5 tra le parti:

MONTEROSSO MAURIZIO (c.f.) elettivamente domiciliata in GENOVA nello studio dell'avv. COLONELLO STEFANIA che la rappresenta e difende

PARTE RECLAMANTE

Oggetto : Procedure Concorsuali ex L. 3/2012

PREMESSE

Con ricorso dell'1.4.2019 il sig. Maurizio MONTEROSSO ha richiesto, sulla scorta di relazione particolareggiata del locale OCC, previa dichiarazione di apertura della procedura ex art. 14 ter 3/2012 con le adeguate forme pubblicitarie, di essere ammesso alla liquidazione del patrimonio nella prospettiva della successiva esdebitazione prevista dalla stessa normativa; con assunzione dei provvedimenti di salvaguardia nel periodo anteriore all'omologazione.

Nell'elaborato contabile, in particolare, vengono rappresentate entrate per 2100 euro mensili con spese di mantenimento del nucleo familiare per 2990 e disponibilità aggiuntive per 10 mila, da utilizzarsi per la liquidazione unitamente ad un *surplus* finanziario di 110 euro mensili per 48 mensilità, a fronte di spese di mantenimento del nucleo familiare per 1990 euro mensili, compresi euro 400 di rata di mutuo su abitazione principale gravata di mutuo ipotecario



perfezionato dal ricorrente con Banca Carige nel 2005, ritenuto estraneo alla liquidazione nella relazione dell'OCC (in quanto gravante su proprietà di terzi, in regola con i pagamenti e di importo pari ad un affitto figurativo).

La liquidità già disponibile doveva imputarsi, nella prospettiva del ricorrente, per 3000 euro a tacitazione dei professionisti esterni per 1500 a compenso dell'OCC; nonché per 2900 ai pagamenti in unica soluzione al 30.11.2019 del cosiddetto "saldo e stralcio" fiscale a fronte di un debito erariale dichiarato pari a 65715 euro, ammissibile di definizione agevolata con la corresponsione di euro 48.240 (doc. 4 allegato a progetto di liquidazione) e, da ultimo e per effetto del d.l. 135 del 2018, mediante un versamento inferiore a 3000 euro.

Richiesta l'adesione alle forme di pubblicità del caso e chieste integrazioni documentali sul debito bancario, il giudice designato con suo decreto del 24 aprile scorso respingeva l'istanza rilevando che:

1) la liquidazione del patrimonio comprende tutti i beni del debitore ed è finalizzata alla soddisfazione concorsuale di tutti i creditori aventi titolo o causa anteriore; anche in tale sede vale il principio per cui tutti i debiti pecuniari anteriori si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di apertura della procedura.

2) ne discendeva che: a) alla domanda di liquidazione va allegato l'elenco di tutti i creditori, anche per crediti non scaduti; b) i beni esclusi dalla liquidazione possono essere utilizzati per il mantenimento del debitore, non per il pagamento di specifici debiti anteriori come il mutuo immobiliare nella specie che, per precisa ammissione del ricorrente, ha una dimensione concorsuale: per cui il ricorrente non può decidere di tacitare preferenzialmente il solo mutuante.

Secondo il decidente monocratico, poiché il ricorrente aveva proposto – in termini indefettibili - una liquidazione che escludeva taluni creditori dal passivo, nonché risorse destinate al soddisfacimento diretto di taluni creditori, aveva in sostanza realizzato un accordo compositivo diverso dalla



liquidazione universale eludendo i limiti di queste diverse procedure.

Interpone reclamo il MONTEROSSO censurando il travisamento di fatti e la contraddittorietà del decreto, dal momento che il credito della mutuante era stato indicato in tutti gli atti depositati - non pretermesso né occultato - ed era stato formalmente omessa l'indicazione di Banca Carige nell'elenco dei creditori in quanto il mutuo risultava regolarmente pagato e non in sofferenza: ciò, in aderenza alle regole della Vigilanza Bancaria.

Comunque, non era minimamente intenzione del MONTEROSSO sottrarre il credito alla concorsualità, come in effetti riconosciuto nello stesso provvedimento.

Anche sulla asserita esclusione dalla liquidazione di alcuni beni veniva prospettato il travisamento di fatto e la contraddittorietà del decreto reclamato, in quanto il piano proposto presentava tutti i requisiti legali per l'apertura della procedura e, circa il debito rappresentato, non erano stati esclusi dal passivo né CARIGE né l'Erario, posto che solo al liquidatore competerà il riparto di pagamenti in rapporto al patrimonio disponibile ed ai titoli legittimi di prelazione.

Nel dettaglio, il reclamante fa presente che il debito futuro verso CARIGE viene indicato in euro 31520,52 al 31.3.19 e quello fiscale in euro 65715, salvo diverso importo all'esito della richiesta "rottamazione"; e ribadisce che intende soddisfare anche tali soggetti nell'ambito del concorso della procedura liquidatoria, ma nel contempo che vuole adempiere all'obbligo legale di mantenimento della famiglia attraverso i beni non oggetto di liquidazione ex art. 14 ter c.p. 6 L. 3/2012; fermo il diritto del coniuge di integrare quanto Banca Carige non dovesse ricevere in sede liquidatoria.

MOTIVI della DECISIONE

Com'è dato di intendere dalla precedente esposizione, due sono i punti controversi nell'odierno contenzioso:

- a) Se il MONTEROSSO abbia o meno omesso di indicare il debito ipotecario verso Banca CARIGE;



b) Se abbia o meno sottoposto un progetto di liquidazione conforme allo schema legale di cui agli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012.

E' da premettere che il progetto originario sottoposto dal ricorrente contemplava due unici debiti sostanziosi, verso il creditore ipotecario e verso Erario, che sarebbero stati trattati in questo modo.

Il primo sarebbe stato in prospettiva integralmente saldato con la provvista familiare, inserendo tra le uscite non riducibili ex art. 14ter co.6 la rata mensile di mutuo di 400 euro, ritenuta equivalente ad un canone di affitto imputabile a fondamentali esigenze di mantenimento familiare. Sarebbe entrato nella provvista disponibile anche il differenziale tra entrate e uscite familiari, pari a 5280 euro (110 euro mensili per 48 mesi), a fronte di un debito (futuro) calcolato da CARIGE in oltre 31 mila euro.

Il debito erariale sarebbe invece confluito nella procedura di "saldo e stralcio", nella sua ultima più favorevole versione, e ad esso sarebbero stati destinati 2900 euro tratti dalle somme liquide immediatamente messe a disposizione (10 mila euro frutto di risparmi familiari), per il resto destinati a "predeuzioni".

Ora, in primo luogo, rileva il Collegio che la presenza del debito ipotecario verso Banca CARIGE è stata rappresentata fin dal ricorso introduttivo e la sua totale ascrivibilità alla procedura liquidatoria generale – essendo il mutuo stipulato dal solo MONTEROSSO e non dalla moglie sig.ra – è stata progressivamente messa a fuoco nel corso del procedimento monocratico, in particolare nella memoria autorizzata proprio su tale specifico profilo di debito. Di talchè non possono nutrirsi dubbi sulla piena consapevolezza da parte del ricorrente sul fatto che il debito ipotecario sarà specificamente e necessariamente tenuto in considerazione dal liquidatore nella fase attuativa della procedura attingendo alle risorse messe a disposizione dal MONTEROSSO, nel rispetto dei criteri di concorsualità e pozionalità propri della procedura di sovrindebitamento.

Ugualmente non si ravvisa nella proposta, per come progressivamente messa a punto nelle due fasi processuali esaurite, una deviazione dallo schema legale di cui agli art. 14 ter



e ss. L. 3 del 2012 tale da determinare l'inammissibilità della proposta liquidatoria.

E' vero che nel ricorso iniziale e nella relazione dell'OCC rimaneva in ombra il profilo della natura concorsuale del debito bancario in discussione, ma è anche vero che nelle battute finali della fase monocratica, e poi meglio ancora nell'odierna sede di reclamo, tale caratteristica del debito ipotecario è stata definita nei suoi precisi termini, per cui non osta all'ammissione alla fase liquidatoria il fatto che il MONTEROSSO possa avere erroneamente valutato la portata e gli effetti del provvedimento di ammissione.

Si vuol dire cioè che taluni profili di discutibile impostazione contabile, quanto alla provvista finanziaria del piano liquidatorio, non minano in radice la possibilità di accesso alla procedura, nel momento in cui con una semplice correzione aritmetica dell'impostazione del piano si perviene all'identica operazione liquidatoria finale prospettata dal ricorrente.

La necessaria "potatura" riguarda l'apporto finanziario della sig.ra _____, la quale non è la parte che sottopone il ricorso liquidatorio; non è debitrice diretta delle rate del mutuo CARIGE e non viene presentata quale soggetto che si impegna ad apportare liquidità esterna per la fattibilità della proposta liquidatoria: il suo apporto andrà quindi ritenuto del tutto estraneo al piano liquidatorio del ricorrente.

Il MONTEROSSO, si diceva, risulta titolare di entrate per 1600 euro mensili. Nel momento in cui le disponibilità per il piano passano da 2100 euro a 1600 – le sole entrate del ricorrente – mentre vanno espunti i contributi economici della moglie, pari a 500 euro mensili, anche il fabbisogno per spese familiari non comprimibili si deve necessariamente ridurre e passa così da 1990 a 1490 euro mensili.

In questo modo si determina quel differenziale positivo di 110 euro mensili, sul quale poggia la proposta economica del ricorrente: la quale pertanto, considerati anche i risparmi messi già a disposizione, si appalesa percorribile e conforme allo schema legale.

Con le precedenti puntualizzazioni, pertanto, è possibile procedere alla rivisitazione delle statuizioni del giudice monocratico ammettendo il MONTEROSSO alla richiesta



liquidazione, come da dispositivo, non senza segnalare da ultimo che la vicenda sottoposta all'esame del Tribunale avrebbe trovato immediata soluzione – se proposta dopo l'agosto 2020 – nella disposizione del Codice della Crisi che, all'art. 67, pare contemplare esattamente il caso qui esaminato e discusso.

In dispositivo seguono le occorrenti statuizioni che discendono dalla riforma della precedente ordinanza.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo e con i correttivi contabili di cui in parte motiva, AMMETTE il sig. MONTEROSSO alla procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter L. 3 del 2012 e pertanto, provvedendo sul ricorso depositato in data 1.4.2019, IL TRIBUNALE adito in sede di reclamo

visto l'art. 14quinques L. 3/12;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14ter L. 3/12 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

nomina liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 la dr.ssa Rossella COSENZA;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

determina ex art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nella cifra di euro 1490 mensili la somma necessaria al MONTEROSSO per il sostentamento del debitore e della famiglia;



precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Genova, 11 giugno 2019

Il presidente est.
Dr. Roberto BRACCIALINI

